

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

80.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BERNARDI GUIDO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 (2996)	1020	CALDORO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> 1022, 1027, 1028, 1029, 1038
PRESIDENTE	1020	FEDERICO CAMILLO 1026, 1038
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		FORTE SALVATORE 1021, 1029
Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea (Approvato dal Senato) (2866)	1020	MARZOTTO CAOTORTA ANTONIO 1038
PRESIDENTE	1020	PANI MARIO 1038
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		POTI DAMIANO 1027, 1038
Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dal Senato) (3001)	1020	RUBINO RAFFAELLO, <i>Relatore</i> . 1022, 1024, 1038
PRESIDENTE	1020, 1023, 1024, 1029, 1038, 1039	Votazione segreta:
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	1023, 1024, 1025, 1028, 1038	PRESIDENTE 1039
Bocchi Fausto	1024, 1025, 1026, 1038	Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):
		TOMBESI ed altri: Aumento del contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste (2846) 1039
		PRESIDENTE 1039

La seduta comincia alle 10,15.

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 (2996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, rinvio la discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea (Approvato dal Senato) (2866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea », già approvato dal Senato nella seduta del 7 ottobre 1981.

Il sottosegretario Tiriolo, a nome del Governo, ha chiesto il rinvio di una settimana per adeguare il testo del disegno di legge al contenuto del parere della I Commissione affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dal Senato) (3001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Inquadramento degli incaricati di

particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 24 novembre 1981.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso « parere favorevole con invito ad esaminare l'opportunità di eliminare definitivamente il fenomeno del precariato nell'ambito delle Ferrovie dello Stato ed a dare, comunque, attuazione concreta alla norma di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 ».

Anche la V Commissione bilancio ha espresso « parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo 15 sia sostituito dal seguente: " All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 13.500 milioni, si farà fronte, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione dei capitoli 110 e 112, rispettivamente per lire 5.500 milioni e per lire 1.500 milioni, in conseguenza del passaggio a ruolo degli incaricati e quanto a lire 6.500 milioni a carico dei capitoli 101 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio " ».

Proseguiamo nella discussione passando all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di manovale della prima categoria, operatore comune, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello preenziati;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del

Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella *ex* qualifica di guardiano in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

d) gli incaricati addetti alla vigilanza di punti speciali con presenziamento o visita (scambi in piena linea, caduta massi e punti franosi);

e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d);

f) gli incaricati addetti all'accudienza locomotive;

g) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera f);

h) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere, non inquadrati a ruolo in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

i) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella *ex* qualifica di ausiliario di fermata in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

l) i coadiutori familiari degli incaricati di fermata di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

m) gli incaricati utilizzati esclusivamente nei servizi ausiliari nelle fermate della linea ferroviaria metropolitana di Napoli.

Gli onorevoli Salvatore Forte, Fausto Bocchi, Lucia Cominato e Maria Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) aggiungere, dopo la parola: « chiusura », le altre: « anche a richiesta, purché espletino il tempo pieno, dei passaggi a livello presenziati ».

Gli onorevoli Fausto Bocchi, Salvatore Forte, Giorgio Casalino, Viller Manfredini e Mario Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera m) aggiungere la seguente lettera n):

« n) gli incaricati o accudienti utilizzati per la custodia, pulizia, servizio sveglia del personale di macchina e viaggiante dei dormitori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

SALVATORE FORTE. Abbiamo presentato gli emendamenti per far rientrare nel disegno di legge due categorie di lavoratori incaricati che svolgono servizio continuativo nell'ambito dei servizi espletati con convenzione a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. A tal fine ci richiamiamo al primo comma dell'articolo 29 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, perché si tratta di due soggetti, nell'ambito della categoria degli incaricati, che, in primo luogo, sono direttamente collegati con l'esercizio ferroviario e, in secondo luogo, espletano il tempo pieno, senza soluzione di continuità nell'arco dell'anno. Diciamo questo confortati, oltre che dal parere della I Commissione affari costituzionali, anche da una argomentazione che il Ministero del tesoro, riferendosi alla legge n. 1569 del 1960 (che vieta l'appalto di manodopera soprattutto sotto il profilo dello sfruttamento della stessa quando c'è un carattere di continuità del lavoro all'interno delle aziende di Stato) ha fornito all'ufficio legislativo del Ministero dei trasporti in ordine appunto a questa questione. Abbiamo presentato questi due emendamenti riferendoci anche al secondo comma dell'articolo 29 della legge n. 42 del 1979, in base al quale il Governo avrebbe dovuto pre-

sentare un apposito disegno di legge per eliminare definitivamente il servizio delle convenzioni per gli incaricati delle ferrovie dello Stato. È ovvio che per alcune categorie occorrerà un ulteriore disegno di legge, trattandosi di lavoratori che espletano un servizio non avente carattere di continuità.

Chiediamo che i nostri due emendamenti, che rappresentano un atto di giustizia nei confronti della categoria in questione, vengano accolti. Il primo emendamento al punto *a*) dell'articolo 1, che è riferito agli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati, ha un carattere esplicativo. Infatti nell'ambito di questo servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello c'è un tipo di incaricati che svolgono il servizio su richiesta, a volte anche di privati, ma si tratta sempre di un servizio che si svolge nell'ambito di una attività lavorativa a tempo pieno.

Il secondo emendamento è relativo a quella categoria di incaricati che svolgono un servizio direttamente collegato a quello ferroviario in quanto ne sono responsabili, ad esempio, in mancanza della sveglia del personale di macchina o del capotreno di un certo treno.

RAFFAELLO RUBINO, Relatore. Per quanto riguarda il secondo emendamento Forte, aggiuntivo della lettera *n*), mi rimetto alla valutazione del Governo. Per quanto riguarda invece l'emendamento alla lettera *a*), lo ritengo ultroneo. Infatti i passaggi a livello che si aprono e si chiudono a richiesta sono comunque presenziati e pertanto gli incaricati di questo servizio rientrano già nella norma. Non vorrei che modificandola si potessero creare ulteriori difficoltà di applicazione della legge. Trattandosi di un emendamento di carattere esclusivamente formale, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

Relativamente poi al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ne ho già parlato nel corso della mia relazione. Innanzi tutto avevo sottolineato la necessità di una normativa precisa per evitare poi di ritrovarci di fronte a fenome-

ni di questo genere. Addirittura ipotizzavo che si esaminassero eventuali responsabilità di chi, nel corso degli anni, ha determinato il riprodursi, probabilmente in una situazione di non necessità, di un fenomeno di queste proporzioni. In secondo luogo avevo espresso l'esigenza, attraverso questo disegno di legge, di chiudere in tutta la sua estensione il fenomeno del precariato, per i settori che abbiamo di fronte, anche per certe categorie di personale (ad esempio addetti a macchine fotocopiatrici o ad attività radiologiche) che con la presente normativa viene inquadrato senza avere i titoli specifici per l'attività che svolge.

ANTONIO CALDORO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Per quanto riguarda il parere della V Commissione bilancio, sarà necessario modificare l'articolo 15, così come ci viene richiesto, per cui il disegno di legge dovrà ritornare al Senato. Dato però il carattere della modifica, è prevedibile un'approvazione definitiva del provvedimento in tempi brevi.

Per quanto riguarda il parere della I Commissione affari costituzionali, il Governo è sensibile all'invito che gli viene rivolto che, d'altro canto, rientra in pieno nelle iniziative e negli impegni che il Ministero e il Governo stesso stanno svolgendo per eliminare non solo da questo settore, ma da tutti i settori della pubblica amministrazione queste forme anomale di precariato di incaricati, come nel caso specifico, cioè di lavoratori cui viene chiesto di svolgere un determinato servizio non solo senza la corrispettiva retribuzione, ma addirittura senza alcuna garanzia di carattere ordinativo quale può essere quella dell'inquadramento nei relativi ruoli e, nel caso specifico delle ferrovie, nei relativi profili professionali. D'altra parte abbiamo notato come il parere della I Commissione fondamentale rispetti la relazione svolta a suo tempo dall'onorevole Rubino, che desidero ringraziare per il contributo dato.

Per quanto riguarda i due emendamenti illustrati dall'onorevole Forte, non c'è dubbio che sul merito c'è una sostanzia-

le convergenza, anzi, di più, addirittura un pieno consenso del Governo sulle esigenze manifestate dagli emendamenti stessi.

Il primo emendamento, infatti, quello presentato alla lettera *a*), rappresenta una specificazione che è già contemplata nella volontà dell'amministrazione, in quanto è chiaro che se i passaggi a richiesta (cioè quelli che vengono aperti su richiesta degli utenti della strada, e poi richiusi) sono di tale importanza da richiedere una presenza a tempo pieno degli incaricati, allo stesso modo dei passaggi a livello presenziati, essi rientrano a buon diritto nel dispositivo della legge; però, non essendo tutti i passaggi a livello a richiesta sullo stesso piano dei passaggi a livello presenziati, una specificazione come quella suggerita dai colleghi comunisti potrebbe essere pericolosa, perché ci costringerebbe a dei riconoscimenti *ad personam* che sono comunque da evitare.

Suggerirei, pertanto, di trasformare l'emendamento al punto *a*) in un ordine del giorno che il Governo si impegna ad accogliere dando all'Azienda gli opportuni indirizzi.

Un discorso un pochino più complicato si deve fare in riferimento al secondo emendamento, aggiuntivo dopo il punto *m*). Fatta salva la questione di fondo, infatti, del pieno consenso del Governo sulla necessità di evitare questa altra fetta di precariato rappresentata dagli incaricati menzionati nell'emendamento stesso, lo accoglimento di una modifica del genere al testo comporterebbe notevoli difficoltà, perché se è vero che dobbiamo rinviare il testo al Senato per ottemperare all'obbligo che ci pone la Commissione bilancio, una cosa è tornare al Senato per questo motivo, e un'altra è tornarvi per la nuova copertura che l'accoglimento dell'emendamento in questione comporterebbe.

Ritengo, pertanto, che ad un problema del genere sia opportuno rispondere in un apposito disegno di legge che il Governo si impegna a presentare al più presto; nel frattempo invito i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del

giorno, in modo da non frapporre ostacoli all'approvazione rapida del disegno di legge in esame, nei cui confronti c'è la vivissima attesa dell'Azienda e delle categorie interessate.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non intendo porre una pregiudiziale, ma quasi: non mi risulta che su questo provvedimento si sia svolta una discussione generale. Infatti dopo la relazione il dibattito era stato rinviato a dopo l'acquisizione dei prescritti pareri, cosa che chiaramente risulta dal resoconto della seduta pubblicato sul Bollettino dell'11 febbraio scorso. Anche nella successiva seduta del 17 febbraio la Commissione, non avendo ricevuto i prescritti pareri, ha rinviato il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, senza affrontare la discussione generale, discussione che pertanto non ha mai avuto luogo.

Ora io non intendo bloccare per questo l'iter del provvedimento, però occorre dare a tutti i commissari la possibilità di intervenire nel merito del provvedimento stesso, anche a coloro che non intendono presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo che ormai la discussione sulle linee generali debba considerarsi chiusa dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo; peraltro, data l'importanza dell'argomento, dopo gli interventi in sede di discussione degli emendamenti un maggiore spazio sarà lasciato ai colleghi che vorranno intervenire in sede di dichiarazione di voto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ricordo che non essendo la Commissione a conoscenza dei pareri non si completò il dibattito, proprio perché non abbiamo neanche preso in considerazione il parere delle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio. Un intervento finale riguarderebbe i risultati conseguiti, per cui non si avrebbe una partecipazione al conseguimento di questi risultati. Ho ritenuto doveroso fare questa precisazione, perché altrimenti mi si sarebbe potuto dire

che non avevo la facoltà di parlare non avendo presentato emendamenti.

PRESIDENTE. La vorrei pregare di consentire lo svolgimento normale della discussione, ribadendo che nella scorsa seduta le repliche del relatore e del Governo hanno posto fine alla pur scarna discussione generale, fermo restando che potrà intervenire sugli emendamenti e fare la dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Mi riservo di fare alcune considerazioni e di presentare un ordine del giorno.

FAUSTO BOCCHI. Voglio dire subito che nelle affermazioni piuttosto pesanti che farò nei confronti del Governo non solleverò alcuna questione personale di credibilità verso il sottosegretario Caldro. Sarei ben lieto di poter accogliere l'invito del Governo a ritirare gli emendamenti, ma non lo posso fare proprio per la mancanza di credibilità che i Governi hanno dimostrato su questo problema. Vorrei ricordare soltanto a me stesso che, in base all'articolo 29 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, il ministro dei trasporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avrebbe dovuto predisporre un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti ed entro tre mesi un'apposita legge avrebbe dovuto disciplinare le modalità per l'inquadramento di incaricati nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato per particolari servizi. Mi sembra che in tutta la discussione sia sfuggito un raccordo con tale articolo.

Insisto sulla questione di credibilità perché, insieme con i colleghi Forte, Olivi e Manfredini, il 4 febbraio 1981 presentai una risoluzione in Commissione per l'attuazione dell'articolo 29, con la quale si impegnava il Governo a provvedere entro trenta giorni. Tale risoluzione

non è stata ancora definita. Il 14 maggio 1980 presentammo un'interrogazione per conoscere l'impegno del Governo in relazione all'attuazione dell'articolo 29. Il 9 luglio 1980 si rispose a questa interrogazione rilevando che ormai i provvedimenti governativi avevano concluso il loro *iter*, nel senso che si era ottenuto il concerto dei vari ministri, per cui i lavoratori interessati alla legge n. 42 del 1979, conquistata dopo lunghe lotte, sarebbero stati inquadrati quanto prima.

Signor presidente, avremmo ritirato gli emendamenti se avessimo avuto qualche segnale, qualche possibilità di appiglio, di credibilità, anche tenendo conto che il Governo è stato interessato dagli stessi funzionari compartimentali per la questione degli incaricati che chiedevano una sistemazione, per cui il ministro Formica, in data 20 ottobre 1980, assicurava questi dipendenti che i loro problemi sarebbero stati risolti.

Siamo preoccupati per il fatto che il provvedimento dovrà ritornare al Senato per cui vi sarà un ulteriore ritardo nell'approvazione, anche perché qualche volta il Governo e il ministro hanno fatto dichiarazioni e rilasciato interviste tendenti ad attribuire tutti i ritardi, che sono addebitabili a precise responsabilità governative, al Parlamento e in particolare a questa Commissione, ma anche per questo insistiamo sugli emendamenti.

Signor presidente, sarà giunta anche a lei una lettera dell'Unione italiana degli industriali demolitori navali. Mi si dirà che non c'entra niente con il provvedimento...

RAFFAELLO RUBINO, Relatore. C'entra, perché si potrebbe parlare di demolitori della finanza pubblica!

FAUSTO BOCCHI. Potrei fare una lista di demolitori della finanza pubblica che non so quanto farebbe piacere a Rubino e alla sua parte!

PRESIDENTE. Sarebbe più lunga di quella della P 2.

FAUSTO BOCCHI. Questa Unione invita il gruppo comunista della Camera affinché con la massima sollecitudine sia approvato un disegno di legge in favore della cantieristica, delle riparazioni navali e recante contributi alla demolizione che il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato nella seduta del 22 gennaio 1982. È uno di quei quattro provvedimenti, cui i vari ministri da molto tempo fanno riferimento nelle loro dichiarazioni, che il Parlamento non solo non conosce, ma sui quali non ha neanche avuto modo di avere una risposta dal Governo. Ciononostante, si fa sempre più strada nell'opinione pubblica la convinzione che gran parte dei guai dell'Italia, se non tutti, dipendono dal Parlamento e ancor prima che un provvedimento, per ora inesistente, venga presentato alle Camere, i cittadini — in questo caso una rappresentanza di operatori economici — si preoccupano di sollecitare i gruppi parlamentari ad approvarlo. Ecco perché non è credibile la promessa che il Governo provvederà, con un successivo provvedimento, a risolvere i problemi che, invece, sono facilmente risolvibili con gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 1. Sottolineo che l'emendamento alla lettera a) costituisce veramente una garanzia, una questione di certezze. Infatti gli addetti ai passaggi a livello su richiesta sono di due categorie: quelli che svolgono il servizio a tempo pieno e quelli che non hanno un'attività lavorativa continua, ossia coloro che avrebbero dovuto costituire oggetto di quel disegno di legge che doveva essere presentato entro tre mesi dal febbraio 1979 e che invece non è stato ancora predisposto. Si tratta di una categoria che è stata esclusa da ogni normativa, nonostante le promesse fatte. Ricordo quelle, ad esempio, del ministro Formica a Bologna, durante una manifestazione degli accudienti del personale di macchina e viaggiante all'inizio del 1981 e quelle fatte dallo stesso ministro il 20 ottobre 1980. Insistiamo pertanto per la votazione dei nostri emendamenti, con la sorte che avranno, perché testimoniano l'importanza del problema e perché non possiamo accogliere l'in-

vito a ritirarli proprio per la poca credibilità delle promesse fatte dal Governo che è andato sempre più deludendo le aspettative degli interessati. A seconda del risultato che avranno i nostri emendamenti ci riserviamo di presentare un ordine del giorno.

Approfitto dell'occasione per chiedere al sottosegretario che fine hanno fatto gli impegni relativi alla sistemazione della situazione dei lavoratori della cooperativa ex TRAM della stazione di Salsomaggiore su cui abbiamo presentato, unitamente a colleghi della democrazia cristiana e del partito socialista, già da molto tempo una proposta di legge in relazione anche ai ripetuti rinnovi di convenzioni che sono andate man mano scadendo nel tempo. Era stato espresso un impegno a considerare questo problema, non facendo proseguire l'iter del citato provvedimento unitario, nell'ambito del provvedimento che stiamo discutendo. Ma da parte del Governo non si è avuta in proposito alcuna indicazione, dato che non ha ritenuto di presentare alcuna proposta di modifica che, d'altra parte, era complessa, trattandosi di dare sistemazione ad una gestione non certo facile. Non abbiamo presentato in proposito un emendamento per non ritardare l'iter del provvedimento; ma al Senato vi erano tutte le condizioni per introdurre una modifica del genere. Ancora una volta la credibilità del Governo viene messa in dubbio. Ci riserviamo di presentare sul problema un ordine del giorno e preannuncio che faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità affinché quella proposta di legge unitaria venga sollecitamente discussa, anche per sanare i ritardi accumulatisi per le inadempienze governative.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Condivido le considerazioni che sono state espresse. Sottolineo che, dall'approvazione della legge n. 42 del febbraio 1979, nonostante gli impegni espressi dal Governo, si è atteso addirittura il novembre del 1981 per presentare il disegno di legge in esame, dopo lunghe trattative con i sindacati, essendo già in corso tra essi e l'amministra-

zione la discussione per il rinnovo delle norme contrattuali e per il problema degli incaricati. Cioè il Parlamento viene chiamato a mettere lo spolverino su un accordo tra amministrazione e sindacati a distanza di oltre due anni dalla legge che dava disposizioni ordinarie per l'inquadramento degli incaricati.

Si dice, inoltre, che il provvedimento in discussione rappresenta un completamento delle iniziative di cui alla legge n. 42, ossia rappresenta semplicemente una sanatoria che dobbiamo realizzare, rispetto alla quale il Parlamento è sollecitato a porre mano senza indugi, considerando l'anomalia della situazione, quasi che lo stesso Parlamento fosse il colpevole degli inadempimenti in presenza dei quali ci troviamo. La responsabilità del mancato rispetto della legge, invece che sul Governo, viene fatta ricadere sul legislatore che si mette anche in difficoltà. E lo si mette in difficoltà perché non si procede, di fatto, dall'articolo 8 in poi, al rispetto di quanto previsto nella citata legge n. 42, cioè alla non assunzione di personale se non con un particolare inquadramento, tramite concorsi, esami e così via. L'impegno contenuto nelle norme della legge n. 42 non trova rispondenza in questo provvedimento che dovrebbe attuare quella legge. L'invito che ci viene rivolto dalla I Commissione affari costituzionali, relativo al rispetto di una norma che esiste già dal 1979, dovrebbe più opportunamente essere rivolto al Governo. Di più: il provvedimento ci viene trasmesso dal Senato il 27 novembre, e l'ultimo articolo, il quindicesimo, parla dell'anno finanziario 1981, ben sapendo che ci sarebbe stato praticamente impossibile approvare il provvedimento stesso entro, appunto, il 1981. Conseguentemente, e logicamente, la V Commissione ha spostato il finanziamento al 1982, e lo ha spostato non soltanto dal punto di vista della durata, ma anche delle cifre. A questo punto ci chiediamo cosa succede di quelle categorie che il Senato non ha voluto includere, per due motivi, nel provvedimento. Il primo perché non si tratta — secondo il Senato — di perso-

nale totalmente legato ai servizi e all'attività delle ferrovie; il secondo perché l'inclusione del personale in questione creerebbe problemi notevoli di carattere finanziario, per cui sarà opportuno provvedere con una normativa a parte.

Stando così le cose, per essere in grado di prendere una decisione dovremmo sapere se negli stanziamenti previsti dalla V Commissione potrebbe, oppure no, essere compresa la spesa per l'inserimento di questo personale; se la risposta fosse negativa, è chiaro che dovremmo reinvestire la V Commissione del problema. Questa informazione ci è indispensabile per poter decidere se accogliere quegli emendamenti oppure se insistere per il loro trasferimento in un ordine del giorno.

È una decisione che va presa, questa, nel momento in cui ci si accinge a liberare l'Azienda da tutti quei nodi irrisolti che ne ostacolano la trasformazione in una azienda veramente moderna, strutturata in maniera razionale attraverso un aggiornamento di carattere industriale.

CAMILLO FEDERICO. Devo dire che trovo un leggero vizio logico nell'intervento del collega Bocchi.

FAUSTO BOCCHI. Il vizio logico tuo è ancora più grave!

CAMILLO FEDERICO. Capisco i rilievi che il collega Bocchi muove sui ritardi del Governo in questa ed in altre materie, e riconosco anche la validità di alcune delle sue valutazioni (che qualche volta trovano un riscontro innegabile nei fatti), come comprendo le sue doglianze per problemi particolari come quello di Salsomaggiore (che ancora non è stato preso in considerazione, da parte del Governo, sul piano legislativo); però non mi pare giusto far scontare tutto ciò ad una categoria di lavoratori che, dopo tanto, vede finalmente andare in porto il provvedimento che risponderà alle sue attese.

Accogliere gli emendamenti del collega Bocchi significherebbe, pertanto, fare qualcosa di sproporzionato agli effetti che si vogliono raggiungere, e di incoerente.

Infatti non mi sembra che si voglia tanto migliorare il provvedimento, quanto mettere in risalto il fatto che il Governo è ritardatario ed inadempiente, e quindi in una posizione debitoria. Insistere su questa posizione mi sembra contrario ai fini sostanziali che anche il gruppo comunista vuole raggiungere, che, a causa di ritardi del Governo ma certamente anche per le procedure parlamentari, giunge con notevole ritardo alla sua conclusione. Ecco perché, come ha fatto anche il Governo, riconosciamo la sostanziale bontà e validità degli emendamenti presentati. La questione sollevata dall'onorevole Bocchi deve essere risolta; però non possiamo ignorare due aspetti: primo, approvando gli emendamenti, il provvedimento dovrà essere trasmesso di nuovo al Senato per cui i tempi si allungheranno ancora di più; secondo, dobbiamo dare credibilità al Governo che ha dichiarato che gli uffici competenti stanno già predisponendo un disegno di legge per regolare questa materia.

Ritengo pertanto che possiamo approvare il provvedimento nell'attuale formulazione, con un emendamento per adeguare l'articolo 15 al parere espresso dalla V Commissione bilancio, presentare un ordine del giorno con cui si impegni il Governo a risolvere la questione posta con gli emendamenti e affrontare la materia trattata dall'onorevole Bocchi, fra cui anche la cantieristica, in altra sede dove certamente non mancherà l'occasione per valutare la posizione e l'attività del Governo.

DAMIANO POTÌ. Desidero preannunciare il giudizio positivo del gruppo socialista sul disegno di legge concordando con quanto detto dal relatore e dagli altri colleghi. Si tratta di un provvedimento di sanatoria su una questione annosa che riguarda la manodopera atipica utilizzata dall'Azienda delle ferrovie dello Stato. Tale provvedimento risponde non solo ad una esigenza di funzionalità ma anche ad un criterio di giustizia.

Sono soddisfatto per le dichiarazioni rese dal Governo in base alle quali verrà

presentato un apposito disegno di legge per risolvere gli altri problemi insoluti. Ritengo inopportuno ritardare l'iter del provvedimento e concordo con la proposta del collega Federico di presentare un ordine del giorno. Devo sottolineare che per questo disegno di legge c'è stato il massimo impegno del Governo, per cui possiamo essere fiduciosi per la soluzione degli altri problemi. Il tutto si inquadra nella prospettiva della riforma generale delle ferrovie dello Stato che da tempo sollecitiamo. Pertanto, ribadisco il voto favorevole del gruppo socialista sul disegno di legge.

ANTONIO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero esprimere innanzitutto un ringraziamento ed un apprezzamento per il sostegno espresso dagli onorevoli Federico e Potì; uguale apprezzamento e ringraziamento per le sollecitazioni critiche avanzate dagli onorevoli Bocchi e Baghino.

Se è uso risalire dalle piccole cose alle grandi, comincio con l'osservazione riecheggiata anche in questa seduta dall'onorevole Bocchi, che sembra voler notare la contraddizione fra la posizione del Governo nei riguardi dei risultati pratici e concreti da conseguire nei tempi necessari per realizzare gli impegni assunti e le dichiarazioni che lo stesso Governo, e in particolare il ministro dei trasporti, fa in ordine al rapporto fra l'esecutivo e il Parlamento, che è un tema molto delicato della nostra vita politica. Che vi siano lentezze da parte del Parlamento, mi pare sia un fatto noto a tutti, tanto che diversamente non si parlerebbe di riforme né piccole né grandi. Tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, concordano sull'esigenza di porre all'attenzione del paese la soluzione di questo problema. D'altra parte, vediamo che il Governo ha la possibilità di imprimere un colpo di acceleratore alle sue iniziative attraverso la decretazione d'urgenza e la via preferenziale o, come ha detto il Presidente del Consiglio Spadolini usando un termine suggestivo, corsia preferenziale che viene chiesta al Par-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

lamento e sulla quale questo è autonomo ed esercita il potere di farla percorrere oppure di porre delle verifiche, dei posti di blocco.

Da qui discende la critica generale all'abuso della decretazione d'urgenza che rimane, allo stato, l'unico modo possibile per rendere pratici e attuali alcuni impegni di carattere programmatico, o di altra natura, del Governo. In questo senso si è espresso il ministro Balzamo e credo anche il Governo. In proposito vorrei assicurare l'onorevole Bocchi che non vi è alcun motivo per non compiacersi dell'attività di questa Commissione. Quindi, evidentemente, o il ministro non è stato esauriente nell'intervista citata più volte oppure le sue dichiarazioni non sono state interpretate nel modo giusto dal collega Bocchi. La critica si riferiva al legame, al collegamento, che ormai tutte le forze politiche fanno, fra il risultato pratico della realizzazione degli impegni programmatici di un Governo e il modo con cui, per una serie di motivi che non sono certo addebitabili a questo o a quel gruppo, a questa o a quella rappresentanza delle istituzioni, questo si verifica, cosicché anche al Governo non rimane altro che ricorrere alla corsia preferenziale, con risultati che appartengono sempre al rapporto fra il potere legislativo e l'esecutivo, oppure alla decretazione d'urgenza, avviando un meccanismo di circolo vizioso che non finisce più, perché poi il Parlamento è obbligato a risolvere tutti i nodi che il nuovo regolamento pone all'iter della decretazione d'urgenza.

Nel chiedere scusa per la digressione che mi ha consentito però di chiarire al collega Bocchi, che ha più volte riproposto questa questione, che il Governo e il Ministro, la rappresentanza politica del Ministero dei trasporti, come tutti i vari settori del Governo, hanno il massimo rispetto per il Parlamento, ritorno sull'argomento in discussione. C'è la volontà di fare presto — su questo non ci sono dubbi — e credo che ci si debba dare credito anche perché sia il problema di Salsomaggiore, che è giusto sollevare, sia quello degli accudienti dei depositi locomotive

potranno trovare soluzione con un apposito disegno di legge. In proposito dichiaro di essere disponibile ad accettare un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

Per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole Baghino, devo dire che in effetti ci troviamo ancora una volta di fronte ad una critica che non ha motivo di esistere o che comunque sarà superata, almeno per questo settore, con la riforma delle ferrovie in corso di esame presso questa Commissione.

Che può fare il Governo, che può fare il Parlamento per evitare che si verifichino ritardi di questo tipo ed il pericolo di dover solo ratificare degli accordi sindacali? Possiamo noi assumere l'iniziativa di anticipare i sindacati per evitare le distorsioni che derivano dal fatto che il rapporto d'impiego dei ferrovieri è regolato per legge? Credo che la soluzione più giusta, in un tale contesto, sia che il Parlamento si limiti a verificare se esistono storture da correggere e poi ratifichi gli accordi sindacali già raggiunti.

Si tratta di una situazione che il Governo intende modificare, come dimostrano gli orientamenti che ha recentemente espresso.

Rispondendo all'onorevole Baghino, esprimo l'auspicio che questa sia l'ultima volta in cui siamo costretti a seguire questi criteri per rendere esecutivo il contratto di lavoro dei ferrovieri.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei sapere per quale motivo la V Commissione ha chiesto la modifica delle cifre concernenti la spesa.

ANTONIO CALDORO. *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Perché siamo giunti all'anno finanziario 1982.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Le cifre non spese nel corso del 1981 valgono ancora secondo la legge, non vi è quindi ragione di trasferire le somme in questione su un bilancio che ancora deve essere approvato dal Parlamento.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

ANTONIO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Devo dire che la spesa ordinaria non va molto al di là della spesa corrente dell'Azienda.

SALVATORE FORTE. Desidero, innanzitutto, sottolineare come la presentazione dei due emendamenti del gruppo comunista non tendesse affatto a ritardare l'iter del provvedimento in discussione. Gli emendamenti sono stati presentati per compiere un atto di giustizia nell'ambito dello stesso testo del disegno di legge in esame.

Aggiungo che tutta la questione relativa alla copertura finanziaria non sussiste, nel senso che gli incaricati addetti ai dormitori del personale di macchina e viaggiante e gli altri incaricati che operano presso le ferrovie dello Stato sono tutti inseriti, per quanto riguarda il trattamento economico, nel bilancio delle ferrovie dello Stato, ai capitoli 110 e 112: essi, infatti, percepiscono retribuzioni che figurano nel bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, corrispondenti, a parità di livelli funzionali e di qualifica, a quelle dei lavoratori dell'azienda stessa. Si tratterebbe quindi soltanto di effettuare uno storno dai capitoli 110 e 112.

Va rilevato come questi incaricati percepiscano, è vero, lo stesso stipendio dei ferrovieri, ma con una sostanziale differenza concernente la struttura del salario, in quanto il loro stipendio mensile iniziale prevede una paga base di 120.000 lire, che raggiunge la cifra di 392.000 lire solo attraverso una serie di voci aggiuntive.

Detto questo, voglio però ribadire il fatto che non sono possibili giustificazioni di alcun tipo per l'operato del Governo nei confronti di questa categoria. Basti pensare a quanto previsto tre anni or sono della legge n. 42. Difficoltà e ritardi, quindi, se ci sono, vanno addebitati interamente al Governo.

Poiché, tuttavia, l'onorevole rappresentante del Governo ha dichiarato di voler accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo in ordine alla questione, ritiro gli emendamenti da me presentati

insieme ai colleghi Bocchi, Cominato e Pani, preannunciando che ne trasformeremo il contenuto in un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché ai successivi 13 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di assistente di stazione della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore delle stazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti alle fermate;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di gestore in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39.

(È approvato).

ART. 3.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

operaio qualificato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore tecnico di tutti i servizi, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti alla manutenzione delle opere murarie, di falegnameria, fabbro-meccaniche ed idrauliche utilizzati dalla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

b) gli incaricati addetti all'espletamento di lavori di natura elettromeccanica ed edile utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

c) gli incaricati addetti al servizio di sorveglianza delle linee primarie e di custodia dei materiali elettrici utilizzati dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, numero 10947;

d) gli incaricati addetti all'accudienza dei rifornitori acqua utilizzati dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d).

(*E approvato*).

ART. 4.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di infermiere della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del

settore uffici, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti ai posti di pronto soccorso, utilizzati negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come infermieri e disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

(*E approvato*).

ART. 5.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di applicato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti a lavori sussidiari di riproduzione e stampa, utilizzati dalla Direzione compartimentale di Roma dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

(*E approvato*).

ART. 6.

Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di paramedico della quarta categoria, tecnico, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purché in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

a) gli incaricati addetti ai gabinetti RX, ai laboratori di analisi, ai reparti di fisiochinesiterapia negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, numero 10947.

(*E approvato*).

ART. 7.

Sono ammessi all'inquadramento nel profilo istituzionale con decorrenza 1° gennaio 1979 gli aspiranti che alla stessa data si trovino nella posizione giuridica richiesta per la sistemazione a ruolo nei corrispondenti profili professionali del personale ferroviario a termini dei precedenti articoli e che abbiano svolto 300 giornate di effettive prestazioni nei servizi assorbiti. Ai fini del computo delle 300 giornate sono utili le giornate di malattia, di assenza facoltativa per puerperio e per assistenza figli. Hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che alla predetta data si trovino ad adempiere agli obblighi militari, ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

È altresì condizione per l'ammissione all'inquadramento il possesso, alla stessa data del 1° gennaio 1979, di un'età non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato, infermiere, assistente di stazione, e non superiore a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di manovale e di operaio qualificato.

L'ammissione all'inquadramento nei profili professionali di assistente di stazione, di manovale e di operaio qualificato è subordinata al possesso delle abilitazioni obbligatorie rispettivamente previste per ciascuno dei detti profili, per settore di impiego e per servizio di utilizzazione, a termini dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Il diritto a conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento è subordinato: al possesso di licenza di scuola elementare, fatta eccezione per gli inquadramenti nei profili di paramedico e di infermiere per i quali sono richiesti i titoli di studio e professionali di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42; al possesso dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per i

profili professionali di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di deliberazione della nomina.

Gli aspiranti che alla data del 1° gennaio 1979 non si trovino nelle condizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo saranno inquadrati *ad personam* nel profilo professionale corrispondente alla posizione giuridica richiesta per la loro sistemazione a ruolo a termini dei precedenti articoli.

Il profilo professionale attribuito *ad personam*, ferme restando la progressione economica e l'utilizzazione degli aventi titolo nello stesso impianto di appartenenza all'atto dell'inquadramento, non comporta progressione di categoria, né passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore. L'utilizzazione in impianto diverso di un elemento rivestito di profilo professionale *ad personam* è ammessa soltanto nel caso di trasformazioni tecniche dell'impianto che ne rendano incompatibile la permanenza nel medesimo.

Il passaggio dai profili professionali attribuiti *ad personam* ai corrispondenti profili di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è subordinato al conseguimento dei requisiti (abilitazioni, titolo di studio) richiesti per l'accesso a tali profili professionali ed al possesso delle 300 giornate di effettive prestazioni nei rispettivi servizi, ivi comprese quelle svolte nel profilo *ad personam*.

Le abilitazioni di cui al precedente terzo comma ed il titolo di studio di cui al precedente quarto comma dovranno essere conseguiti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aspiranti che alla scadenza del termine sopra indicato non abbiano conseguito le abilitazioni o il titolo di studio previsto per conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento, conserveranno definitivamente il profilo professionale *ad personam*.

Conservano il profilo professionale *ad personam* coloro che risulteranno privi, alla data di deliberazione della nomina,

dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento.

Coloro che hanno superato alla data di entrata in vigore della presente legge l'età rispettivamente prevista per i profili professionali di inquadramento al secondo comma del presente articolo, conservano il profilo professionale attribuito *ad personam* fino all'atto del pensionamento e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Saranno altresì inquadrati nel profilo professionale *ad personam* coloro cui sia stato conferito l'incarico nei servizi da assorbire dopo il 1° gennaio 1979 e non oltre il 1° marzo 1981 con decorrenza giuridica dalla data di conferimento dell'incarico.

Il passaggio di tali elementi al profilo istituzionale avverrà in base al disposto dell'ottavo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli da 1 a 6 è effettuato a domanda da presentare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, in base a graduatorie formate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi di istituto, maturate nel periodo antecedente la data del 1° gennaio 1979, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. A parità di punteggio la preferenza è data dall'età.

La domanda di inquadramento si intende presentata tanto per il profilo istituzionale che per quello *ad personam*.

Compete ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nominare le commissioni compartimentali per la formazione delle gradua-

torie di inquadramento, approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.

Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento ai seguenti profili professionali, stabilite dal 1° gennaio 1979 in: n. 1.178 unità per il profilo professionale di manovale, n. 165 unità per il profilo professionale di assistente di stazione, n. 90 unità per il profilo professionale di operaio qualificato, n. 13 unità per il profilo professionale di infermiere, n. 3 unità per il profilo professionale di applicato, n. 17 unità per il profilo professionale di paramedico.

Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i compartimenti con decreto del Ministro dei trasporti.

I posti delle dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente, ricoperti da elementi collocati nei profili professionali *ad personam* per carenza dei requisiti prescritti per l'inquadramento, vengono riassorbiti nella dotazione organica dei corrispondenti profili professionali ferroviari all'atto del collocamento a riposo dei soggetti inquadrati.

Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari e coloro che non avranno presentato domanda di inquadramento nel termine di cui al primo comma del presente articolo. Nei confronti di costoro dovrà cessare il rapporto di lavoro con l'Azienda.

Ad inquadramenti realizzati, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, attribuirà i posti stabiliti per il profilo professionale di manovale ai profili professionali di seconda categoria, cui i posti stessi devono essere cumulati.

Le vacanze residue dopo l'inquadramento nei profili professionali previsti dai precedenti articoli da 1 a 6, con esclusione dei posti attribuiti ai profili professionali *ad personam*, saranno coperte per una sola volta, nella misura del

50 per cento, mediante concorsi speciali per titoli su base compartimentale, cui potranno partecipare gli incaricati convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge per i servizi che non danno titolo all'inquadramento previsto a termini della presente legge. Tali concorsi saranno banditi ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

La partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma è altresì subordinata al possesso da parte degli interessati del titolo di studio corrispondente a quello previsto dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i rispettivi profili professionali iniziali di categoria, fermi restando: i limiti massimi di età che non debbono superare quelli stabiliti dal secondo comma del precedente articolo 7, il conseguimento delle abilitazioni previste per il profilo di inquadramento, nei termini che saranno stabiliti dall'Azienda, ed il possesso dei requisiti fisici di cui al quarto comma del citato articolo 7.

(E approvato).

ART. 9.

In fase di primo inquadramento, al personale già utilizzato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come incaricato ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e come incaricato utilizzato per le sostituzioni a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, è attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della retribuzione base annua spettante al 1° luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di lire 540.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977,

n. 116, in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi lire 120.000 annue *pro capite* e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nelle suddette utilizzazioni, nonché in quelle disciplinate dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

L'attribuzione dell'importo di lire 800 annue per le prestazioni rese in qualità di incaricato utilizzato per le sostituzioni o disciplinate dai citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda è accoglibile purché sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati o gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, o stipulata in base ai ripetuti decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

In fase di primo inquadramento, al personale già utilizzato dagli incaricati come coadiutore familiare ai sensi dell'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, è attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della paga base annua spettante al 1° luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di lire 486.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi lire 120.000 annue *pro capite* e l'importo annuo di lire

800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nella suddetta utilizzazione o come coadiutore a termini dei decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

L'attribuzione dell'importo di lire 800 annue per le prestazioni rese in qualità di coadiutore familiare alle dipendenze dell'incaricato o come coadiutore a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda è accoglibile purché la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.

Ai provenienti dalla posizione di incaricato, di incaricato utilizzato per le sostituzioni, di coadiutore familiare e di coadiutore, l'eventuale differenza tra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.

In nessun caso può essere attribuito uno stipendio di importo inferiore e quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.

Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza dalla data del 1° luglio 1979.

Restano acquisiti i miglioramenti economici concessi con decreto ministeriale dalla data del 1° ottobre 1978 a quella di entrata in vigore della presente legge

(È approvato).

ART. 10.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, al ma-

turato economico del personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 7 ottobre 1969, n. 747, 16 febbraio 1974, n. 39, e dell'articolo 20 della legge 6 giugno 1975, n. 197, ed ancora in servizio alla data del 1° ottobre 1978, a titolo di assegno *ad personam* deve aggiungersi l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso:

in qualità di assuntore e di coadiutore di assuntore in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, e per i servizi indicati all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; o in qualità di incaricato convenzionato per gli stessi servizi in base all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, nonché in qualità di incaricato e di coadiutore di incaricato dei servizi di stazione, di fermata e del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati di cui all'articolo 26 della ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236, o di quelli disciplinati dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, numero 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, o come sostituto di tali servizi convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

in qualità di incaricato del servizio di guardamassi disciplinato a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, o come sostituto di tale servizio convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

L'attribuzione dell'importo di lire 800 annue per le prestazioni rese nelle posizioni di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti della

Azienda. La domanda è accoglibile purché sia stato instaurato rapporto di assuntore, ovvero sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati e gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.

Il beneficio previsto al primo comma del presente articolo compete, con le modalità di cui al secondo comma, anche al personale inquadrato nei ruoli della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con l'integrazione di cui all'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, adottato in base all'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle leggi 3 novembre 1963, n. 1443, 29 ottobre 1971, n. 880, 7 gennaio 1974, n. 5, e 6 giugno 1975, n. 197, ed ancora in servizio alla data del 1° ottobre 1978, per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari. La domanda relativa alla concessione del beneficio è accoglibile, fermo restando che il rapporto di servizio con le imprese appaltatrici risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei dipendenti comunque assunti nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed ancora in servizio alla data del 1° ottobre 1978 i quali abbiano reso, prima della suddetta assunzione, i servizi di cui ai precedenti commi.

(È approvato).

ART. 11.

Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo

1958, n. 425, a partire dalla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di età o, se inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato e assistente di stazione, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero già, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età saranno trattenuti fino al 60° anno. Tale disposizione si applica anche ai dipendenti di cui al precedente comma.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con lo Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti del 6 settembre 1958, n. 893.

(È approvato).

ART. 12.

Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età stabiliti al quadro 9 annesso alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 11.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pen-

sione in base alle norme applicabili al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, purché abbia compiuto dieci anni di effettivo servizio ai fini di pensione.

Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i dieci anni di servizio di cui al comma precedente, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Se al raggiungimento del 65° anno di età non risultino maturati dieci anni di servizio effettivo, si applicano le norme previste dall'articolo 219, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo che sarebbe stato necessario al compimento di dieci anni di servizio utile a pensione.

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, i servizi resi nella posizione di incaricato o di coadiutore dell'assuntore o dell'incaricato sono computabili, a domanda, in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 11 o 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, a seconda che risultino prestati rispettivamente con o senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, salva l'applicazione dell'articolo 41 dello stesso testo unico.

Il precedente comma si applica anche ai casi in corso di trattazione in sede amministrativa o giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del sesto comma dell'articolo 25 della legge 6 febbraio 1979, nu-

mero 42, per provvedimento di computo si intende anche il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza.

(È approvato).

ART. 13.

Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni con decorrenza giuridica 1° gennaio 1979, non si applica per il periodo compreso fra tale data e quella del 18 febbraio 1979, di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

(È approvato).

ART. 14.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi, che l'Azienda assume in gestione diretta, indicati negli articoli da 1 a 6 della presente legge, non possono più essere espletati a mezzo di incaricati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 11.850 milioni, si farà fronte, quanto a lire 5.100 milioni, mediante riduzione dei capitoli 110 e 112, rispettivamente per lire 4.200 milioni e per lire 900 milioni, in conseguenza del passaggio a ruolo degli incaricati e quanto a lire 6.750 milioni a carico dei capitoli 101 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 15 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 13.500 milioni, si farà fronte, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione dei capitoli 110 e 112, rispettivamente per lire 5.500 milioni e per lire 1.500 milioni, in conseguenza del passaggio a ruolo degli incaricati e quanto a lire 6.500 milioni a carico dei capitoli 101 e 116 dello stato di previsione della spesa della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1982 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Baghino e Parlato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

nell'approvare il disegno di legge n. 3001 relativo all'inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari

impegna il Governo

a provvedere con urgenza al regolare inquadramento degli incaricati o accudienti utilizzati per la custodia, pulizia ed altri servizi relativi ai dormitori dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dei depositi locomotive ed altri attinenti al personale viaggiante » (0/3001/1/10).

Gli onorevoli Bocchi, Forte Salvatore, Manfredini, Pani e Cominato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

rilevato che con legge 6 febbraio 1979, n. 42 - articolo 29, primo comma

- si autorizzava il ministro dei trasporti a predisporre, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della predetta legge, un disegno di legge per la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei loro coadiutori familiari e sostituti;

visto che al secondo comma dello stesso articolo 29 della succitata legge il medesimo ministro avrebbe dovuto predisporre entro tre mesi dal febbraio 1979 una apposita legge per l'inquadramento degli incaricati utilizzati per particolari servizi;

considerato che la legge 23 ottobre 1960, n. 1569 pone il divieto a fenomeni di sfruttamento di mano d'opera, soprattutto nelle Aziende di Stato, attraverso affidamenti di lavori in appalto o per convenzioni quando le prestazioni sono di carattere continuativo e permanenti;

impegna il Governo:

a definire, entro un mese, la posizione degli incaricati utilizzati presso i dormitori del personale di macchina e personale viaggiante attraverso l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato e degli incaricati addetti alla chiusura ed apertura dei P.L. che svolgono il tempo pieno anche se la suddetta apertura e chiusura avviene « su richiesta »;

a predisporre l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato nel rispetto delle qualifiche rivestite, delle anzianità di servizio maturate, dei diritti di lavoro acquisiti dai lavoratori della Coop. « ex TRAM », della stazione di Salsomaggiore;

ad attuare integralmente quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'articolo 29 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 » (0/3001/2/10).

Gli onorevoli Federico, Potì, Lucchesi, Briccola, Faraguti e Marzotto Caotorta

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 3001 relativo all'inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari,

preso atto di quanto è emerso in particolare dal dibattito sul problema dell'ulteriore inquadramento degli incaricati o accudienti utilizzati fra la custodia, pulizia ed altri servizi relativi ai dormitori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dei depositi locomotive ed altri attinenti al personale viaggiante;

preso atto delle dichiarazioni del Governo secondo le quali il Governo stesso ha in corso di predisposizione un disegno di legge per regolare la materia

impegna il Governo

a presentare nel più breve tempo possibile il disegno di legge preannunciato ».

(0/3001/3/10).

ANTONIO CALDORO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta gli ordini del giorno presentati.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non insisto per la votazione.

FAUSTO BOCCHI. Neanche io.

CAMILLO FEDERICO. Neanche io.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Essendo stato accettato dal Governo il nostro ordine del giorno che crea le premesse per la sistemazione di tutti coloro che risultano incaricati in servizi nelle ferrovie dello Stato, ma che non hanno ancora un in-

quadramento, dichiariamo che voteremo a favore del provvedimento.

RAFFAELLO RUBINO, *Relatore*. Sottolineo la confluenza che si è manifestata attorno a questo disegno di legge e rivolgo un particolare ringraziamento alle forze politiche che, pur in presenza di problemi delicati come quello rappresentato dall'emendamento Forte, hanno preferito seguire la strada più empirica, ma comunque certamente più utile, di acconsentire al varo immediato del provvedimento. In questo modo si va incontro alle esigenze di migliaia di persone che da tempo attendevano l'approvazione di queste norme. Aver modificato soltanto l'articolo 15, ossia una norma di carattere finanziario, consentirà un *iter* rapidissimo al Senato del provvedimento, risolvendo definitivamente il problema dell'inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari.

MARIO PANI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, pur sottolineandone l'incompletezza e la carenza, difetti che in parte cercheremo di superare attraverso la presentazione di un ordine del giorno; è doveroso tuttavia evidenziare come questi stessi difetti dipendano in buona parte dalla responsabilità e dall'inefficienza del Governo, e dal ritardo con cui esso provvede all'attuazione della legge n. 42 del 1979.

Il voto favorevole del gruppo comunista ha pertanto il significato di una sollecitazione rivolta al Governo perché al più presto in questa materia si provveda a completare tutto ciò che deve essere completato.

DAMIANO POTÌ. Ribadisco il voto favorevole del gruppo socialista, ricordando come alle incompletezze del provvedimento si sia cercato di porre rimedio attraverso la presentazione di un ordine del giorno.

ANTONIO MARZOTTO CAOTORTA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

democristiano a questo provvedimento che pone fine ad una situazione di ingiustizia e razionalizza il rapporto tra lavoratori e Azienda senza che ciò significhi un aggravio dei costi per l'Azienda stessa, cosa particolarmente importante — questa — soprattutto in vista della riforma che le richiederà efficienza nell'organizzazione ed il mantenimento di un rigoroso sistema economico.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »
(Approvato dal Senato) (3001).

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Baghino, Baldassari, Belussi, Benco Gruber, Bernardi Guido, Bocchi, Briccola, Calaminici, Casalino, Cominato, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Ottaviano, Pani, Pernice, Picano, Potì, Rubino, Tamburini.

Seguito della discussione della proposta di legge Tombesi ed altri: Aumento del contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste (2846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tombesi ed altri: « Aumento del contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste ».

In attesa del prescritto parere, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO